

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 28/2/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 12/04/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- la restituzione, sulla base del criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.663,03 a titolo di commissioni di attivazione, gestione pratica e spese documentali, costi di intermediazione, spese di istruttoria e premi assicurativi, al netto dei rimborsi ricevuti successivamente all'estinzione;
- il tutto oltre interessi.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi *up front* e *recurring*, "in quanto solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente *recurring*;



- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, sia perché gli effetti giuridici del contratto oggetto di ricorso sono venuti definitivamente meno in ragione dell'estinzione anticipata, sia perché l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19);
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento;
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS (richiama alcune pronunce giurisprudenziali). In particolare, evidenzia che il cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*;
- con riferimento agli oneri assicurativi, l'avvenuto rimborso, da parte della compagnia assicurativa, dell'importo di € 592,08 (come dichiarato dallo stesso ricorrente), calcolato secondo i criteri contrattuali. Precisa di aver consegnato al ricorrente il "Fascicolo Informativo", contenente le CGA, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione; pertanto, ritiene che il cliente sia stato reso edotto delle condizioni che avrebbero regolato il rimborso del premio non goduto (richiama sul punto diversi precedenti ABF);
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e si riserva di produrre la contabile del bonifico);
- la natura altresì *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- la non rimborsabilità delle spese legali, attesa la serialità della controversia.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di riscontro al reclamo (€ 924,98); in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni e premio assicurativo.

Con nota del 04/05/2020, l'intermediario ha prodotto la contabile del bonifico disposto in favore del mediatore.

In sede di repliche, il ricorrente richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE dell'11 settembre 2019, nonché la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, ribadendo il proprio diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.



Con particolare riguardo alle commissioni di intermediazione, afferma che *“la controparte non ha [...] prodotto alcun accordo/convenzione che facesse meglio comprendere i rapporti tra la stessa e l’intermediario agente/mediatore, e che quanto [agli atti] sia del tutto insufficiente a capire in modo trasparente le attività connesse al pagamento degli importi connessi a tali attività”*; ritiene pertanto che *“tale opacità debba portare alla restituzione pro-quota delle [commissioni]”*.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Venendo al merito del ricorso, si rileva la natura *recurring* di commissione di attivazione e commissione gestione, trattandosi di corrispettivo per attività destinate a svolgersi lungo l'intero arco temporale di attuazione del rapporto.

Natura *up front* compete, invece, alle spese di istruttoria e costi di intermediazione, in quanto remunerazione di attività circoscritte alla fase antecedente il perfezionamento del contratto.

Non sono in atti le CGA, pur richiamate in contratto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati e ribadita la natura recurring degli oneri assicurativi, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	48
rate residue	72

TAN ▶	4,50%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota	38,30%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 350,00	€ 210,00 <input type="radio"/>	€ 134,04 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 134,04
<input type="radio"/>	commissioni attivazione (recurring)	€ 1.108,80	€ 665,28 <input checked="" type="radio"/>	€ 424,64 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 665,28
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 1.976,39	€ 1.185,83 <input checked="" type="radio"/>	€ 756,91 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 820,85	€ 364,98
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 1.584,00	€ 950,40 <input type="radio"/>	€ 606,63 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 606,63
<input type="radio"/>	premio assicurativo (recurring)	€ 1.774,08	€ 1.064,45 <input checked="" type="radio"/>	€ 679,43 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 592,08	€ 472,37
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0,00
<i>rimborsi senza imputazione</i>							€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti							€ 2.243,30
interessi legali						si	

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.243,30, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS